

**VERBALE DI ACCORDO**  
**Assegno ordinario – FIS "emergenza COVID-19 Nazionale"**  
**ex art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18**

Oggi 10 aprile 2020, alle ore 16.00, si sono incontrati in modalità telematica:

- la Società **Canon Solutions Italia Nord S.r.l.** (C.F. e Partita IVA 00694440223), in persona del Dott. Pierluigi Fioretti, amministratore delegato e rappresentante legale, assistito dall'avvocato Vittorio De Luca (di seguito la "**Società**")

e



- **Filcams CGIL Milano**, rappresentata dalla Sig.ra Marisa Moi (di seguito "**Filcams CIGL**"), con delega Nazionale;
- **Uiltucs Lombardia**, rappresentata dal Sig. Roberto Pennati (di seguito "**Uiltucs**"), con delega Nazionale;

(di seguito, congiuntamente, le "**Parti**").

**Premesso che**

- la Società, operante nel settore della commercializzazione all'ingrosso, al dettaglio e per corrispondenza di prodotti e servizi informatici, fotografici, nonché di attrezzature per uffici, con sedi operative a Milano, Torino e Mogliano Veneto - tenuto conto dell'impatto determinante sulla propria attività causato dall'emergenza epidemiologica in atto - ha avviato, con comunicazione dell'8 aprile 2020, la procedura di consultazione sindacale ex art. 19, comma 2, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 per la richiesta dell'Assegno ordinario erogato dal FIS con causale "**emergenza COVID-19 Nazionale**", da intendersi in tale sede integralmente richiamata e ritrascritta;
- la relativa comunicazione è stata trasmessa a mezzo PEC, in data 8 aprile 2020 alle articolazioni territoriali di Milano, Torino e Treviso delle OO.SS. FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS UIL e, in data 9 aprile 2020, anche alle sedi nazionali delle predette;
- le Parti hanno concordato l'incontro del 10 aprile 2020, da svolgersi in via telematica, per l'esame congiunto, dovendosi considerare accentrate in tale unica sede "telematica" l'esame congiunto per ogni sede operativa interessata dalla sospensione/contrazione dell'orario di lavoro;
- la Società ha illustrato le ragioni che hanno determinato la richiesta di intervento dell'assegno ordinario con causale "**emergenza COVID-19 Nazionale**";
- a decorrere dal 6 aprile 2020, al fine di salvaguardare il complessivo livello occupazionale nonché di consentire alla Società di preservare, il più possibile, un adeguato equilibrio economico-finanziario, si rende necessaria l'adozione di strumenti di integrazione salariale;
- le Parti, pertanto, hanno convenuto che il ricorso all'assegno ordinario erogato dal FIS sia lo strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dallo stato di crisi in atto presso l'azienda;
- la Società ha quindi illustrato il numero di lavoratori interessati nonché l'entità e la natura temporanea delle sospensioni dei rapporti di lavoro/contrazione dell'orario di lavoro;
- le Parti hanno avviato un percorso di verifica della situazione emergenziale e delle ragioni che hanno condotto la Società alla richiesta di intervento dell'ammortizzatore sociale.

**Tutto ciò premesso si concorda quanto segue**


1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Al fine di affrontare la situazione di grave difficoltà causata dal virus "COVID-19" e di gestire la forte contrazione delle attività della Società, le Parti concordano sul ricorso, per l'intera popolazione che ne abbia diritto, all'assegno ordinario erogato dal FIS con causale "emergenza COVID-19 Nazionale", ai sensi dell'art. 19, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di Assegno Ordinario saranno liquidati direttamente dall'Inps in conformità a quanto previsto dalla Circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47 secondo le tempistiche che saranno previste dagli enti competenti.
4. Le Parti si danno atto che il ricorso all'ammortizzatore sociale di cui al presente accordo è previsto per la massima durata consentita dal citato Decreto, e/o da successivi provvedimenti, pari a n. 9 settimane lavorative, anche non consecutive, nel periodo intercorrente tra il 6 aprile 2020 e il 31 agosto 2020.
5. La richiesta di accesso all'Assegno Ordinario verrà effettuata dalla Società per motivi coerenti a quelli ivi indicati e al fine di ottenere l'erogazione dell'integrazione salariale nella misura prevista dalla legge.
6. L'istanza di accesso all'Assegno Ordinario sarà presentata per un totale di n. 50 lavoratori, con sospensione fino a 40 ore settimanali, occupati presso le seguenti sedi operative:
  - n. 21 lavoratori presso la sede di Cernusco Sul Naviglio (MI) - Strada Padana Superiore 2/B;
  - n. 2 lavoratori presso la sede di Vimodrone (MI) - Via delle Industrie, 11;
  - n. 20 lavoratori presso la sede di Mogliano Veneto (TV) - Via Andrea Mantegna, 6;
  - n. 7 lavoratori presso la sede di Torino (TO) - Strada della Cebrosa, 86.
7. Compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società si riserva la facoltà di decidere periodicamente la modifica della riduzione di orario e/o sospensione, dandone comunicazione ai singoli lavoratori interessati.
8. Quale condizione di miglior favore, per ridurre gli effetti dell'applicazione del FIS, per i lavoratori sospesi o con orario ridotto ai sensi del presente accordo, la Società integrerà l'Assegno Ordinario fino a raggiungere il 90% del valore della retribuzione ordinaria mensile lorda ("Integrazione"). Agli effetti del calcolo dell'Integrazione si farà riferimento alla retribuzione lorda fissa ordinaria del mese di febbraio 2020 (individuabile nella parte alta del cedolino paga). Per i contratti a tempo parziale, la retribuzione di riferimento per la determinazione dell'"Integrazione" spettante sarà riproporzionata in base all'orario contrattuale concordato con i lavoratori interessati.
9. L'"Integrazione" di cui al precedente punto non avrà incidenza alcuna sugli istituti diretti e/o indiretti e/o differiti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, (i) mensilità supplementari, ferie, permessi, festività, ex festività, etc., (ii) né avrà alcuna incidenza per il calcolo del TFR.
10. Il ticket mensa verrà riconosciuto, secondo le consuete modalità, per prestazioni lavorative di effettiva prestazione uguali o superiori alle 4 ore.
11. Resta inteso, inoltre, che le ferie e i ROL "Anno precedente 2019" residui al 31 marzo 2020, per i singoli lavoratori verranno goduti dagli stessi fino a totale smaltimento prima di accedere al trattamento ordinario erogato dal FIS.
12. Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto reciprocamente di aver esperito e positivamente conclusa la procedura di consultazione sindacale.


Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 10 aprile 2020

**Per la Società**

Dott. Dott. Fioretti Pierluigi

na



**Per le Organizzazioni Sindacali**



MT

Filcams CGIL Milano, Sig.ra Marisa Moi

Marisa Moi

Uiltucs Lombardia, Sig. Roberto Pennati

Roberto Pennati

Roberto Pennati

Roberto Pennati

ra